A 12.500 euro la soglia di attenzione

L'emissione di prestiti obbligazionari — composti da un certo numero di titoli di debito, il cui importo complessivo viene determinato sulla base di un valore nominale massimo calcolato ai sensi dell'articolo 2412 Codice civile — deve tener conto dei limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio quando il valore dei singoli titoli ecceda la soglia di rilevanza di 12.500 euro.

Il divieto di circolazione di titoli al portatore per valori superiori alla soglia di legge implica infatti l'emissione di obbligazioni nominative, intestate a persona fisica o giuridica: le informazioni relative al soggetto possessore vengono annotate sia sul certificato sia su un apposito registro tenuto dalla società emittente, risultando in tal modo agevolmente accertabili le operazioni di movimentazione del titolo tra diversi prenditori.

Le obbligazioni al portatore possono dal loro canto esistere per singoli certificati inferiori alla soglia citata: la proprietà del titolo e il diritto alla riscossione degli interessi e al rimborso del capitale sono garantiti esclusivamente dal mero possesso, mentre il trasferimento della proprietà e dei relativi diritti, che avviene attraverso la consegna materiale del titolo, non può avvenire senza l'intervento di intermediari abilitati ove la cessione riguardi una pluralità di titoli (una "cartella") la cui sommatoria implichi il superamento della soglia medesima.

Se l'emissione delle obbligazioni è intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 197/1991, l'operazione di finanziamento era a suo tempo libera, non vigendo alcuna soglia limite. Ciò nonostante i titoli obbligazionari di precedente emissione aventi un valore superiore a 12.500 euro devono essere opportunamente gestiti nel caso in cui sia oggi necessario il trasferimento a terzi diversi rispetto all'originario sottoscrittore.

In tal caso bisogna avvalersi di intermediari abilitati, stante il divieto di trasferimento diretto di titoli al portatore per controvalori superiori ai limiti di legge. In alternativa, è possibile procedere all'estinzione degli originari strumenti finanziari e successiva riemissione del prestito annotata nel libro degli obbligazionisti.

Diversa è invece la situazione per l'emissione di titoli obbligazionari intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 197/91, in quanto la società è tenuta ad assolvere a un rigoroso onere di comportamento per il regolare svolgimento dell'operazione di finanziamento.

L'emissione dei titoli aventi un valore facciale superiore alla soglia di rilevanza dei 12.500 euro richiede difatti sempre la nominatività, e la consegna dei titoli nominativi può avvenire anche senza l'intervento di un intermediario finanziario.

Problematiche analoghe sono riscontrabili anche nel caso di operazioni che comportino il trasferimento di titoli obbligazionari quando lo strumento finanziario assume la forma di un titolo al portatore. In questi casi, anche se il singolo titolo fosse di importo inferiore alla soglia ma venisse trasferito un ammontare complessivo di titoli al portatore superiore ai 12.500 euro, l'operazione di circolazione del valore mobiliare sarebbe rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio e deve perciò conformarsi ai dettami dell'articolo 1 della legge n. 197/91, richiedendo dunque la partecipazione di un intermediario abilitato.

Ciò anche se i trasferimenti avvengano in momenti differenti ma in un circoscritto periodo di tempo, poiché tale modalità determina infatti l'insorgenza del concetto di operazione frazionata.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
Oltre la cifra i titoli non possono essere al portatore ma solo intestati a persone fisiche o giuridiche

CASI PARTICOLARI
Trasferimento con vincoli anche per le partite di entità superiore varate prima della legge 197/91

Anche le vicende correlate alla convertibilità di alcuni prestiti obbligazionari in azioni sono "sensibili" alle previsioni antiriciclaggio: il momento della conversione di titoli in precedenza emessi al portatore può infatti rivelare l'esistenza di un trasferimento in violazione dell'articolo 1 della legge 197/91 quando il detentore dei titoli al portatore di valore superiore alla soglia antiriciclaggio presentati per la conversione si palesi diverso dal soggetto originariamente iscritto nel libro degli obbligazionisti: ciò implica il trasferimento illecito e la possibile contestazione.

Le dinamiche correlate al rimborso del prestito sono invece descritte nello schema qui di fianco.

Nelle società italiane, largamente gestite da assetti proprietari a ristretta base, il tema del trasferimento dagli originari obbligazionisti (tal volta i genitori o altri soci) ai loro successori o aventi causa deve essere quindi sempre gestito con attenzione, affinché non si manifestino situazioni che palesino la implicita traslazione del possesso dei titoli in mani diverse senza le garanzie di trasparenza imposte dalla legge.